

All. n. 1

Marca da bollo

Al Settore Affari Legislativi
Della Regione Liguria

Piazza De Ferrari, 1
16121 Genova

Oggetto: domanda di iscrizione nell'elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2012, n.49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) per il triennio 2016-2018.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____

residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

via/piazza _____

telefono _____ fax _____

codice fiscale _____

e-mail _____

pec _____

indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):

dipendente di ente pubblico: ente di appartenenza (*denominazione ed indirizzo completo*)

(ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.)

CHIEDE

di essere iscritto nell'elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Liguria per il triennio 2016 – 2018, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 20 dicembre 2012, n.49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili)

e a tal fine

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dell'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000

- 1) di essere iscritto al n. nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

- 2) di essere in possesso di anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni nel Registro dei Revisori legali conseguita cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime, come di seguito indicato:
 - iscrizione nel registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010 dal(indicare giorno , mese e anno)

 - iscrizione nel Registro dei Revisori contabili di cui di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 con provvedimento di iscrizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n..... del

Il richiedente dichiara di essere disponibile, se nominato, ad accettare l'incarico.

Si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato.

Luogo _____, data _____

Il dichiarante

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

- a) i dati personali forniti dall'interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, 6 e 7 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 sono trattati per le finalità istituzionali previste dalla stessa legge;
- b) il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto ha come conseguenza l'impossibilità di gestire le proposte di candidatura;
- c) i dati sensibili inerenti all'appartenenza ad associazioni non saranno comunicati ad altri soggetti, né diffusi in alcuna forma;
- d) i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003 relativi al suddetto trattamento possono essere esercitati presso le sedi competenti;
- e) il titolare del trattamento è la Regione Liguria ;
- f) il responsabile del trattamento è la dott.ssa Rossella Gragnoli, dirigente del Settore Affari Giuridici Istituzionali.

Luogo _____, data _____

Il dichiarante _____

Estratto della legge regionale legge regionale 20 dicembre 2012, n.49
(Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili).

Art. 5.

(Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria)

1. In attuazione di quanto disposto dall'[articolo 14, comma 1, lettera e\), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#) è istituito il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, nominati a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 6; con la medesima procedura vengono nominati dalla Giunta regionale i membri supplenti, che subentrano nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.
3. Il Collegio svolge le seguenti attività:
 - a) esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;
 - b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
 - c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
 - d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
 - e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
 - f) effettua le certificazioni di cui all'[articolo 22, comma 3, lettera d\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione.
4. Il parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
5. Il parere sulla proposta di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, la Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.
7. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.
8. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.
9. La Giunta regionale assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei suoi

compiti e fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.

10. Le funzioni dell'organismo sono svolte collegialmente, su iniziativa del Presidente, al quale compete la convocazione delle sedute. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; le riunioni sono valide con la presenza di due componenti e le decisioni sono assunte di norma a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, in assenza del Presidente, prevale il voto del membro più anziano. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 6.

(Elenco regionale dei Revisori dei conti)

1. Ai fini dell'articolo 5 è istituito, presso la Giunta regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Liguria.
2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di Revisore legale di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la [direttiva 84/253/CEE](#)), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'[articolo 14, comma 1, lettera e\), del d.l. 138/2011](#) convertito dalla [l. 148/2011](#)

Art. 7.

(Durata della carica, compenso, cause di esclusione ed incompatibilità)

1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina.
2. In caso di sostituzione in corso di mandato di un singolo componente, esso dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.
3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) decadenza;
 - c) revoca.
4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dal registro dei Revisori legali, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.
5. Il componente del Collegio può essere revocato dalla Giunta regionale, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio o per la mancata partecipazione a più di due sedute nel corso dell'anno.
6. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Il compenso annuo spettante ad ogni componente del Collegio è determinato con provvedimento della Giunta regionale fino ad un massimo di euro 16.000,00. L'ammontare del compenso è stabilito dalla Giunta regionale in relazione all'impegno richiesto, alla natura degli atti da assumere e alle conseguenti responsabilità. A ciascun componente del Collegio spetta, altresì, un rimborso delle spese effettuate e documentate, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sostenute nell'espletamento del proprio incarico, determinato nella misura annua massima di euro 2.300,00. Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 l'indennità è proporzionalmente ridotta.
9. Non possono essere nominati componenti del Collegio:
 - a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti, nonché i loro coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado;
 - b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'[articolo 2382 del Codice civile](#).
10. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale alla Regione o agli enti da essa dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa nonché agli enti locali del territorio regionale.

Estratto del codice civile.

Art. 2382

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Estratto del Decreto legislativo n.235/2012

ART.7

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73 del citato testo unico*, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

Estratto del Decreto legislativo N.39/2013

ART 9

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore

negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

Per presa visione

(firma del dichiarante)_____